

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018**

**167/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 138821795**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, 7693 del 5 marzo 2018, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 15 maggio 2017 (prot. Autorità 17788 del 17 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), la mancata erogazione degli indennizzi automatici relativi al presunto ritardo nella messa a disposizione del preventivo per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, avente codice di rintracciabilità 138821795.
2. Con nota del 1 giugno 2017 (prot. Autorità 19393 del 1 giugno 2017), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo.
3. Con memoria del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21082 del 19 giugno 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo.
4. In data 23 gennaio 2018 la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera j), che definisce la data di messa a disposizione del preventivo come la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
  - b) l’articolo 1, comma 1, lettera ll), che definisce il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l’effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
  - c) l’articolo 3, comma 2, lettera f), secondo cui le Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) per l’erogazione del servizio di connessione, predisposte dai gestori di rete conformemente al TICA e pubblicate sui propri siti internet, devono prevedere, tra l’altro, le soluzioni tecniche

convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;

- d) l'articolo 7, comma 1, secondo cui, nel caso di potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi;
- e) l'articolo 7, comma 2, secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo;
- f) l'articolo 7, comma 3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro (come previsto dalla lettera b) del medesimo comma), la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), e di cui all'articolo 8 del TICA;
- g) l'articolo 8 il quale definisce come deve essere predisposta la STMG, quali informazioni deve comprendere e le regole per l'eventuale messa a disposizione, da parte del richiedente, degli spazi (terreni e/o locali) per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ovvero spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione del medesimo impianto di rete per la connessione.  
In particolare, il comma 2, prevede che la STMG debba indicare, tra l'altro:
  - la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del TICA;
  - la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- h) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- i) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corrispondenza dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni

solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### QUADRO FATTUALE:

6. In data 27 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Cugno Notaro", nel comune di San Chirico Nuovo (PZ).
7. In data 24 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, avente codice di rintracciabilità 138821795, unitamente all'allegata STMG per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto (Allegato 1 al preventivo per la connessione) e alla planimetria indicante il tracciato relativo alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Nella STMG veniva indicata, tra le opere necessarie per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto, la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) denominata "Pietragalla", da collegarsi alla rete di trasmissione nazionale (RTN) gestita da Terna S.p.a. (di seguito: Terna). Inoltre, il gestore comunicava che, per la realizzazione della connessione prospettata, il reclamante avrebbe dovuto, *"mettere a disposizione le aree per la cabina primaria (CP)"* e *"comunicare gli estremi catastali del sito individuato per la CP, condizione indispensabile per la conferma della soluzione indicata"*.
8. Infine, la suindicata planimetria specificava che, per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto, sarebbe stata utilizzata la CP esistente, denominata "Tricarico". Pertanto, la STMG e la planimetria messe a disposizione del reclamante con il suindicato preventivo, risultavano indicare CP diverse per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto.
9. Successivamente, in data 10 marzo 2017, il reclamante ha segnalato al gestore l'incoerenza risultante dalla documentazione messa a sua disposizione e, più in particolare, in relazione alla indicazione della CP relativa all'impianto di rete, da utilizzare per la connessione dell'impianto di produzione in questione.
10. In data 16 marzo 2017, il gestore ha comunicato al reclamante che, a causa di un refuso nell'Allegato 1 al preventivo per la connessione, era stato fatto un erroneo riferimento alla CP denominata "Pietragalla", in luogo della CP denominata "Tricarico"; il gestore ha, quindi, trasmesso, in pari data, il corretto Allegato 1, precisando, nel contempo, che la STMG prevedeva la realizzazione di un nuovo stallo AT nella CP esistente denominata "Tricarico" da collegarsi alla rete di trasmissione nazionale (RTN) gestita da Terna.
11. Nella citata nota del 16 marzo 2017, il gestore, ha, inoltre, specificato che il termine di accettazione del preventivo, originariamente previsto per il 28 marzo 2017, si intendeva prorogato al 23 maggio 2017.
12. In data 28 marzo 2017, il reclamante ha presentato al gestore un reclamo richiedendo che gli venisse corrisposto l'indennizzo automatico per ritardo nella messa a disposizione del preventivo per la connessione da quantificarsi, ai sensi

degli articoli 14, comma 1, e 40, comma 5, del TICA, per il periodo a partire dal 25 gennaio 2017 fino al 16 marzo 2017.

13. In data 18 aprile 2017, il gestore, nel respingere la suindicata richiesta di indennizzo, ha ammesso che per “*mero lapsus calami*” la cabina di nuova realizzazione era stata erroneamente indicata con il nome “Pietragalla” anziché con il nome “Tricarico” e che, tuttavia, la planimetria allegata al preventivo non conteneva tale errore ma riportava la corretta denominazione della cabina interessata.
14. Il gestore ha, infine, ribadito che il predetto “*inconveniente*” era già stato comunicato al reclamante nel riscontro alla richiesta di chiarimenti del 10 marzo 2017. In tale occasione si faceva presente che il *lapsus* in questione non aveva inciso sulla regolarità del preventivo in quanto la soluzione tecnica illustrata nel preventivo e riportata nella planimetria allegata allo stesso era quella corretta, non avendo l’errata denominazione della CP comportato alcuna modifica della soluzione tecnica di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

15. Il reclamante, rilevando che il preventivo per la connessione dovrebbe contenere tutte le informazioni puntuali previste dal TICA, afferma che il preventivo messo a sua disposizione dal gestore in data 24 gennaio 2017, deve essere considerato valido soltanto a far data dal 16 marzo 2017, data in cui il gestore ha precisato che la CP interessata dalla connessione dell’impianto in oggetto era quella denominata “Tricarico”.
16. Il reclamante, inoltre, evidenzia che il refuso contenuto nel suddetto preventivo ha, contrariamente a quanto affermato dal gestore, una notevole rilevanza, poiché il richiedente la connessione, ha la necessità di effettuare le opportune valutazioni in merito alla scelta di accettare – o meno – il preventivo di connessione, sulla base della STMG in esso contenuta.
17. Pertanto, il reclamante chiede che il gestore corrisponda in suo favore l’indennizzo automatico, da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione con riferimento al periodo dal 25 gennaio 2017 al 16 marzo 2017.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

18. Il gestore afferma che l’involontario errore nella indicazione della CP, non ha inciso sulla regolarità del preventivo; ciò in quanto, la soluzione tecnica illustrata nel preventivo e riportata nella planimetria allegata allo stesso, era quella corretta, non avendo l’errata denominazione della CP comportato alcuna modifica della soluzione tecnica di connessione.
19. Pertanto, il gestore ritiene infondata la richiesta di indennizzo avanzata dal reclamante.

#### VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

20. Ai fini della soluzione della presente controversia, in via preliminare, si rileva che l'articolo 7, comma 3, del TICA prevede che il gestore di rete, eseguita una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete di distribuzione della potenza in immissione richiesta, trasmette al richiedente un preventivo per la connessione alla rete recante la STMG – che costituisce un elemento di fondamentale importanza per la valutazione del preventivo per la connessione – definita secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), e di cui all'articolo 8 del medesimo TICA.
21. Inoltre, il citato articolo 8, del TICA, nel definire i criteri per la predisposizione della STMG, al comma 2, prevede che la STMG debba indicare la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali, nonché la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari per soddisfare la richiesta di connessione.
23. Ebbene, i presupposti delle predette disposizioni regolatorie consistono, dunque, nella previsione, da parte del gestore di rete, di una connessione con una STMG che consenta di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta e nella messa a conoscenza del richiedente la connessione, nel modo più dettagliato e chiaro possibile, della STMG individuata e di tutti i relativi lavori che saranno necessari al fine di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta.
22. Ciò posto, l'indicazione nel preventivo per la connessione, messo a disposizione del reclamante in data 24 gennaio 2017, della STMG con una CP diversa da quella prevista nella planimetria allegata al medesimo preventivo, non ha evidentemente consentito al reclamante, di poter individuare con certezza quale, tra le due CP citate, sarebbe stata effettivamente interessata dalla connessione dell'impianto di produzione in oggetto.
23. Tanto più che il gestore, nella propria comunicazione del 24 gennaio 2017, ha evidenziato che, per la realizzazione della connessione prospettata, il reclamante avrebbe dovuto, tra l'altro, effettuare delle attività strettamente connesse all'ubicazione della CP (mettere a disposizione le aree per la cabina primaria e comunicare gli estremi catastali del sito individuato per la CP).
24. Peraltro, il gestore, precisando al reclamante, nella propria lettera del 16 marzo 2017, che *“il termine di accettazione del preventivo, originariamente previsto per il 28/03/2017 si intende prorogato a tutto il 23/05/2017”* ha, di fatto, assunto che la validità del preventivo per la connessione (pari a 45 giorni lavorativi) dovesse decorrere dal 16 marzo 2017, data nella quale il gestore ha reso disponibile al reclamante la STMG corretta, anziché dal 24 gennaio 2017, data in cui è stato messo a disposizione il preventivo con la STMG errata.
25. Pertanto, alla luce delle sopra descritte evidenze istruttorie, si ritiene che il termine di decorrenza della validità del preventivo sia correttamente individuabile nella data del 16 marzo 2017, giorno in cui il gestore ha messo a

disposizione del reclamante la STMG rettificata con l'indicazione dalla CP denominata "Tricarico". Si ritiene, inoltre, che dal calcolo del tempo impiegato dal gestore per la messa a disposizione del preventivo corretto, si debbano escludere i giorni intercorrenti tra la data di ricevimento, da parte del reclamante, del preventivo per la connessione contenente la STMG errata (24 gennaio 2017), e la data in cui il reclamante ha inviato la segnalazione al gestore in merito al sopracitato errore (10 marzo 2017); ciò al fine di non imputare al gestore anche il ritardo, nella messa a disposizione del preventivo, dovuto al tempo impiegato dal reclamante per segnalare l'evidente errore circa la denominazione della CP interessata.

26. Pertanto la messa a disposizione del preventivo, da parte del gestore, è avvenuta in complessivi 24 giorni lavorativi, quindi risultano imputabili al gestore 4 giorni lavorativi di ritardo rispetto al termine massimo di 20 giorni lavorativi, previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a) del TICA, per la tipologia di potenza in immissione richiesta (60 kW).
27. Sulla base delle sovraesposte motivazioni, merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1 del TICA, per il ritardo di 4 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo di connessione alla rete, da parte del gestore.
28. Infine, non possono essere riconosciute le maggiorazioni, previste dall'articolo 40, comma 5 del TICA, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella erogazione dell'indennizzo automatico, non ricorrendone, nella fattispecie in esame, i presupposti applicativi. Al riguardo si osserva che, allo stato, non sussiste un ritardo imputabile al gestore, nell'erogazione del citato indennizzo, poiché si ritiene che il relativo obbligo di pagamento nasce a seguito della presente decisione

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 138821795;
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di corrispondere a Energyka S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo di 4 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo di connessione, con codice di rintracciabilità 138821795;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*